

# Più tempo per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all'art. 121 del Dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il **29 aprile 2022**, anziché entro il 7 aprile.

La proroga è stata disposta con il comma 1 dell'art. 10-*quater* del Dl 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter"), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l'invio della "**comunicazione**" per l'esercizio dell'opzione sia il 16 marzo "dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione", il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell'iter di conversione in legge del Dl 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per **cessione/sconto** che hanno sostenuto, nell'anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:

- efficienza energetica di cui all'art. 14 del Dl 63/2013 (c.d. **ecobonus**), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Dl 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 commi da 1-*bis* a 1-*septies* del Dl 63/2013 (c.d. **sismabonus**),

compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all'art. 119 comma 4 del Dl 34/2020;

- **recupero** del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* comma 1 lett. a), b) e d) del Tuir (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi "optabili" in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Dl 34/2020);
- installazione di impianti **fotovoltaici** di cui all'art. 16-*bis* comma 1 lett. h) del Tuir, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell'art. 119 commi 5 e 6 del Dl 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. **bonus facciate**), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
- installazione di **colonnine** di ricarica veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del Dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell'art. 119 comma 8 del Dl 34/2020.

Il mancato invio della "Comunicazione" nel termine del 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l'opzione **inefficace** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

In **conseguenza** della suddetta proroga del termine di invio della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, il comma 2 dell'art. 10-*quater* del Dl 4/2022 convertito ha differito al **23 maggio 2022**, in luogo dell'originario 30 aprile 2022, il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

***Precompilate messe a disposizione entro il 23 maggio***

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Dlgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell'anno precedente, utilizzando:

- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi da parte di taluni soggetti terzi;
- i dati contenuti nelle CU 2022.

La proroga del termine ordinario del 30 aprile al 23 maggio è limitata all'anno 2022, vale a dire alle dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2021.

Tale **differimento** del termine si è reso necessario poiché, tra i dati che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata, vi sono anche i dati relativi all'opzione per i bonus "edilizi".

A seguito della **messa a disposizione** delle dichiarazioni precompilate 2022, i contribuenti possono accedere direttamente alle proprie dichiarazioni utilizzando i seguenti strumenti di autenticazione:

- il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID);
- la Carta di identità elettronica (CIE);
- la Carta nazionale dei servizi (CNS);
- il PIN dispositivo rilasciato dell'Inps (solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, *cfr.* circ. Inps n. 127/2021).

I contribuenti potranno **accettare o modificare** i modelli reddituali precompilati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, a partire dalla data che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia.

(MF/ms)

---

# Webinar 11 aprile ore 10: “I crediti di imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Como-Lecco organizza per **lunedì 11 aprile 2022, ore 10**, il webinar dal titolo **“I crediti d’imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”**.

Durante il seminario online un esperto presenterà le principali misure del Piano, rimanendo a disposizione per eventuali domande da parte dei partecipanti.

Per permettere all’esperto di rispondere in maniera puntuale durante il webinar, è anche possibile inviare eventuali quesiti sui crediti d’imposta a [pid@comolecco.camcom.it](mailto:pid@comolecco.camcom.it) prima dell’incontro.

Per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi [CLICCARE QUI](#).

(MP/am)

---

# Verso la fine dell'emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

## **1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)**

Coloro che a seguito di provvedimento dell'autorità sanitaria risultano **contagiati**, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad **isolamento** pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano **contatti stretti** con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell'**auto sorveglianza** (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto **eliminata la misura della quarantena precauzionale**.

## **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)**

Fino al 30 aprile 2022 c'è l'obbligo di utilizzo di **Ffp2** nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno **chirurgiche** nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l'obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l'isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i **lavoratori** che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, **le mascherine chirurgiche**.

## **2. Green Pass (art.6 e 7)**

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. **Green Pass base** (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l'accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all'interno di alberghi); concorsi pubblici; **corsi di formazione pubblici e privati**; eventi e competizioni sportive che si svolgono all'aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.

Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il **Green Pass base** per utilizzare i **mezzi di trasporto** (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 **nei luoghi di lavoro rimane l'obbligo di Green Pass base** per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato **l'obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass**; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione,

comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i **dipendenti over 50** (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta **esibire il Green Pass**.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l'utilizzo del **Green Pass rafforzato** (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane **necessario per accedere ai seguenti servizi**: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.

Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

(SN/bd)

[5206\\_N.L.\\_11\\_-\\_Covid\\_DL\\_n24\\_Altre\\_novita\\_per\\_aprile\\_2022\\_e\\_mesi\\_successivi.pdf](#)  
[Download](#)

---

# Carlo Antonini di Apitech premiato dalla Bicocca

Gli articoli pubblicati sul premio ricevuto dal responsabile scientifico della nostra divisione innovazione e sviluppo.

[Il cittadino Monza e Brianza: Università Bicocca, “Premio giovani talenti” a Matteo Fossati di Biassono e Carlo Antonini di Carate Brianza](#)

[MBNEWS: Due brianzoli premiati tra i Giovani talenti di Milano-Bicocca](#)

---

## Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione entro il 31 marzo 2022

I datori di lavoro che hanno impiegato nell'anno 2021 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2022 la **comunicazione obbligatoria modello LAV\_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali** attraverso l'applicazione “*usuranti*” presente sul portale ministeriale [cliclavoro](#)

### Modalità di comunicazione

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l'accesso all'applicazione “*usuranti*” è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile al [link](#) dedicato. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua

funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all'art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:

1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
2. Il lavoro usurante notturno;
3. Il lavoro usurante a catena;
4. Il lavoro usurante autisti.

Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, *inizio del lavoro a catena*, evidenziamo che per la stessa i tempi d'invio del modello LAV\_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.

Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.

Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:

- *“datore di lavoro”*, in cui vanno indicati i dati aziendali;
- *“dati Inps”*, con l'indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
- *“dati Inail”* con l'indicazione del codice cliente Inail;
- *“altro Ente”* in cui va indicato l'eventuale altro ente a cui l'azienda risulta iscritta;
- *“elenco delle unità produttive”* in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
- *“dati di invio”*.

### **Sanzioni**

È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell'obbligo di comunicazione.

### **Servizio di assistenza**

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per

le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all'indirizzo [dedicato](#), oltre alle risposte a quesiti [FAQ](#) da consultare prima della compilazione.  
(FP/fp)

---

## **Decreto energia: “Segno di vicinanza alle nostre pmi”**

La Provincia del 25 marzo 2022, parlano **Enrico Vavassori**, presidente della nostra associazione e **Ambrogio Bonfanti**, presidente del Consorzio Adda Energia.

# Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT  
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT  
Tel. 0342 211227

## Decreto energia «Segno di vicinanza alle nostre Pmi»

**Le riflessioni.** Soddisfatto il presidente Api, Vavassori Più scettico Riva del Consorzio Energia Lombardia Nord «Misure di scarso impatto sul sistema delle imprese»

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

Il nuovo decreto energia varato dal Governo venerdì scorso vale 8 miliardi di euro per misure urgenti destinate al contenimento dei costi di elettricità e gas naturale, oltre che a favorire, in prospettiva, una maggiore autonomia energetica per il Paese. Sulla parte relativa all'emergenza rincari per le imprese vengono concesse la rateizzazione delle bollette di energia e gas e l'estensione di bonus e credito d'imposta alle aziende non energivore, ma comunque con contatori di potenza di almeno 16,5kw. Sul carburante oltre a tagliare 25 centesimi sulle accise si rendono esentasse fino a 200 euro i buoni benzina per le aziende che li prevedono per i

«La rateizzazione delle bollette riguarda, intanto, solo i mesi di maggio e giugno»

«Il taglio alle accise sui carburanti è una limatura Pure temporanea»

dipendenti. Fino al 31 dicembre 2022 le imprese in difficoltà economica e che non possono più utilizzare la cassa integrazione ordinaria potranno sfruttare altre settimane di Cig in deroga, con un nuovo stanziamento di 150 milioni di euro.

**La fiducia**

Il presidente di Api Lecco e Sondrio, Enrico Vavassori, sottolinea che «nell'ottenere le misure contenute nel decreto, Confapi ha avuto una sua centralità, visto che dall'associazione leccese sono partite verso Confapi Lombardia e quindi verso l'associazione nazionale le istanze del nostro mondo associativo, confluite in un documento portato in audizione al ministero. Il decreto ha dunque dato ascolto alla richiesta di Confapi di concentrare gli sforzi verso le pmi non energivore. Il decreto dà segnali di vicinanza alle pmi anche attraverso la dilazione nei pagamenti delle bollette e nel rendere il credito d'imposta fruibile nell'anno».

Per il presidente del Consorzio Adda Energia, Ambrogio Bonfanti, «rateizzazione e credito d'imposta anche per le non energivore soddisfano le nostre imprese, che ora attendono di comprendere nei dettagli come sarà attuato il decreto. Di certo sappiamo che ora gli interventi vengono intensificati, quindi più si aiutano le imprese in un

momento come questo e meglio si affrontano le esigenze di mercato. Comunque, nel consorzio abbiamo operato preventivamente sugli acquisti di energia e ora le nostre aziende stanno soffrendo un po' meno rispetto alla situazione generale. Ma siamo comunque in un'emergenza che coinvolge tutti».

**Leriserve**

Sul decreto «non possiamo che concordare con l'analisi già resa nota da Confindustria nazionale che, fra delusione e perplessità, giudica i provvedimenti insufficienti e di scarso impatto sul sistema delle imprese. Abbiamo invece bisogno di più decisione e incisività, per evitare una possibile paralisi della produzione. E di trasparenza per allontanare il rischio delle speculazioni». Ad affermarlo è Giacomo Riva, presidente del Consorzio Energia Lombardia Nord, che sottolinea come le imprese «sono sotto pressione, faticano a dare continuità alle attività e lottano ogni giorno per fra quadrare il budget, fra impennata dei costi delle materie prime e aumenti vertiginosi del costo dell'energia».

Così «il taglio alle accise sui carburanti si limita a una limatura, peraltro temporanea, e soprattutto con un effetto sui prezzi lontano dal compensare gli incrementi dei costi».

E, ancora, «la rateizzazione



Il decreto vale otto miliardi di euro per misure urgenti destinate al contenimento costi di elettricità e gas

delle bollette riguarda, intanto, solo i mesi di maggio e giugno, e, poi, è legata a un meccanismo fumoso e non immediato. Si è creata una vera emergenza che rende necessaria una nuova politica energetica e richiede interventi strutturali, con in primis una modifica del mix energetico italiano, che renda il Paese meno dipendente da altri. Nell'immediato, come anche Confindustria ha evidenziato, serve calmierare il prezzo eccessivo dell'energia, sia in sede Ue sia in sede nazionale: l'obiettivo è un'iniziativa concertata comunitaria per un comune prezzo regolato del gas, che tuteli industria e occupati».

Il consorzio ha in corso valutazioni per le forniture del prossimo anno di elettricità e gas, «così da garantire alle imprese le condizioni migliori e la possibilità di fissare per tempo i prezzi».

CRIPRODUZIONE RISERVATA

**Nel dettaglio**

### Come varia il beneficio del credito d'imposta

È pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo semestre 2022 il credito d'imposta che il nuovo decreto energia prevede anche per le imprese non energivore, purché utilizzino una potenza di almeno 16,5 kW.

Il beneficio è riconosciuto se il prezzo dell'energia calcolato sulla media del primo trimestre 2022 abbia subito un rincaro per kWh superiore al 30% nel prezzo medio del primo trimestre dell'anno 2019. Per quanto riguarda il gas utilizzato da imprese diverse da quelle a forte consumo, il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consu-

mato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici di diversi dagli usi termoelettrici. Ciò vale se il prezzo del gas naturale calcolato nella media del primo trimestre 2022 sia rincarato del 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre 2019. Il credito d'imposta per consumi di energia elettrica può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o ad assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. M.Del.

## Confartigianato: «Aiuti così a pioggia servono a poco»

«Come spesso accade, lo Stato compie sforzi finanziari con stanziamenti in sé consistenti, che però quando ricadono sulle singole imprese si polverizzano e si perdono, senza dare sollievo all'urgenza del momento».

Daniele Riva, presidente del Consorzio Cenpi di Confartigianato Imprese oltre che presidente di Confartigianato Lecco, guarda all'insieme dei problemi che i costi dell'energia e del gas stanno creando a tutte le imprese manifatturiere e si dice convinto che «uno Stato non può pensare che l'unica via sia quella di sobbarcarsi in questo modo

rincari fuori controllo. La verità è che la politica negli ultimi vent'anni non ha fatto niente per dare al Paese una prospettiva di autonomia sull'energia. Forse è vero che siamo in ritardo, ma è comunque necessario farlo. Se ne è presa coscienza, in relazione alla dipendenza dalla Russia, a partire da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Sia chiaro, tutti gli aiuti in arrivo dallo Stato ora vanno bene, ma a pioggia fanno poco. È tempo di guardare al futuro e in proposito sappiamo che per fortuna il Governo ha qualche buona idea».

Riva ricorda che gli artigiani manifatturieri più energivori

sono oggi in grandi difficoltà, si sentono travolti da bollette elettriche «in genere duplicate e in alcuni casi triplicate negli importi», ma aggiunge anche che fra le iscritte di Lecco «per ora non abbiamo segnali di possibili sospensioni delle produzioni, seppure un rischio potenziale ci sia e forse qualche pensiero di farlo anche».

Intanto il consorzio da un lato naviga con prudenza a vista, «comprando giornalmente energia quando serve», dall'altro tiene d'occhio le analisi e le previsioni di prezzo di lungo periodo, fino ai prossimi 2-3 anni, «che danno indicazioni interes-



Daniele Riva del Consorzio Cenpi di Confartigianato Imprese

santi per qualche valutazione preliminare sulle prossime strategie. Ma non prendiamo decisioni perché non abbiamo idea di cosa possa accadere nelle prossime settimane, in una situazione già critica da mesi».

«E non dimentichiamo un altro aspetto - aggiunge - ci sono alcuni fornitori che hanno chiuso, e mi riferisco a quelli meno patrimonializzati che per fortuna non sono fra i partner di Cenpi. Ciò accade perché ogni volta che acquistano energia devono mettere importanti fidejussioni ed è evidente che se il valore dell'energia è triplicato si ritrovano con esposizioni estremamente elevate. È un momento di stallo e di attesa, con riposizionamenti per diverse imprese del settore». M.Del.

---

# **Caroli: la “scintilla” di Basquiat e i sette pilastri dell’arte di oggi**

La Provincia del 25 marzo 2022, articolo sull’evento culturale organizzato da La Semina di Merate con Api Lecco Sondrio.

# Caroli, la “scintilla” di Basquiat e i sette pilastri dell’arte di oggi

**Cultura.** Il critico ha illustrato il suo libro sulle «bufere del nuovo millennio» L’incontro con Peggy Guggenheim e il feeling con Warhol grazie a Pasolini

**GIANFRANCO COLOMBO**

Il noto critico d’arte **Flavio Caroli** ha presentato ieri pomeriggio al Polo universitario di Lecco, il suo ultimo libro: “I sette pilastri dell’arte di oggi. Da Pollock alle bufere del nuovo millennio” (Mondadori).

L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale La Semina e da Api Lecco, è stato un viaggio dentro l’arte contemporanea, che Caroli ha conosciuto da vicino.

Sollecitato dalle domande di **Simona Bartolena**, il celebre critico ha innanzitutto chiarito le motivazioni che lo hanno portato a scrivere questo volume: «L’artista che mi ha spinto a scrivere queste pagine è stato Basquiat. A giugno una sua opera è stata venduta a 92 milioni di euro. Mi sono detto che bisognava capirci qualcosa e comunicare il senso del valore intrinseco di un dipinto a cui si affianca il valore economico».

## A partire dal 1943

Caroli ha iniziato la sua lezione dentro l’arte contemporanea a partire dal 1943 e da Peggy Guggenheim, la grande collezionista d’arte che in quell’anno aprì due gallerie a New York ed “incontrò” l’espressionismo astratto che ebbe in Jackson Pollock uno dei massimi rappresentanti. È con lui che la forma sparisce e prende il sopravvento quello che si usa definire come l’informale. È l’opera-



Simona Bartolena e Flavio Caroli

zione che compiono anche Jean Fautrier in Francia e Alberto Burri in Italia.

Da quelle esperienze è poi derivata l’Arte Ambientale, il Minimalismo, l’Arte Concettuale, l’Arte Povera, la Body Art, la pioniera Marina Abramović, l’Arte Astratta, Anish Kapoor, fino agli «antimanieristici» anni Ottanta con protagonisti, tra gli altri, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.

Caroli ha anche parlato dei suoi incontri con alcuni dei protagonisti dell’arte contemporanea. Da

quello con Peggy Guggenheim, all’amicizia con Alberto Burri sino ad Andy Warhol, conosciuto nel 1975 a New York.

«La sua Factory – ha raccontato Caroli – si trovava sopra la libreria Rizzoli, che quel giorno aveva la vetrina dedicata a Pasolini. Era il mese di dicembre e l’intellettuale italiano era stato ucciso nel mese di novembre. Con Warhol non ci fu un grande feeling, finché per caso non cominciammo a parlare di Pasolini. Seppi che si erano conosciuti e che lui lo apprezzava mol-

tissimo. Warhol lo rividi altre volte e mi convinse che il luogo comune del suo cinismo non fosse vero. Era invece un uomo ed un artista alla ricerca di una sua spiritualità».

## L’evoluzione

Caroli ha raccontato la formazione e l’evoluzione di questi fondamentali nodi artistici, tra i ricordi personali e aneddoti, accompagnati dalle immagini dei capolavori degli ultimi settant’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

# “Bonus carburante” per i dipendenti

Il nuovo Dl 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – firmato il 21 marzo dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

In particolare, stando alla bozza circolata, viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, **nel limite di 200 euro per lavoratore**, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo **2022**;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo **dipendente**, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del Tuir.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir il reddito di lavoro dipendente è costituito da **tutte** le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l’art. 51

comma 2 del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. L'art. 51 comma 3 individua nel valore normale di cui all'art. 9 del Tuir il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1).

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del Tuir stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a **258,23 euro** nel periodo d'imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021).

Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza).

L'art. 51 comma 3-*bis* del Tuir dispone inoltre che ai "fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante **documenti di legittimazione**, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Pertanto, in linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell'esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, **complessivamente** con gli altri fringe benefit ricevuti.

La nuova previsione relativa al "bonus carburante" si **affianca** al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

## **Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit**

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, **oltre** ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite "tradizionale" di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del decreto in commento l'art. 6 del Dm 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal **titolare**, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28, § 2.4).

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi **deducibili** per la società ai sensi dell'art. 95 del Tuir.

(MF/ms)

---

# **Approvvigionamenti idrici autonomi 2022: denuncia**

# annuale acque derivate 2021 e pagamento canone 2022

## Denuncia dei volumi di acque pubbliche derivate

Si ricorda alle Aziende Associate che il **31 marzo 2022** scade il termine per la presentazione della denuncia dei volumi di acqua prelevati da fonti autonome (pozzi, sorgenti, corsi d'acqua superficiali) relativi all'anno 2021.

La scadenza riguarda solo chi si approvvigiona al di fuori dell'acquedotto pubblico.

La denuncia deve essere indirizzata alla competente Provincia.

Per la Provincia di Lecco [cliccare qui](#).

Per la Provincia di Sondrio [cliccare qui](#)

## Canoni demaniali 2022 per l'uso delle acque pubbliche

Si ricorda inoltre che, entro il **30 giugno 2022**, scade il termine per il pagamento anticipato del canone demaniale previsto per l'utilizzo delle acque pubbliche dell'anno in corso (il termine è stato introdotto dall'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 35/2016). La tabella aggiornata dei canoni e altri dettagli si trovano per tutti sul [sito regionale](#).

Regione Lombardia invia ai soggetti titolari di concessione e per ogni utenza di acqua pubblica, un avviso di scadenza del pagamento che riporterà la somma da versare e le modalità per effettuare il pagamento.

Il [sito della Provincia di Sondrio](#) riporta questa scadenza.

(SN/bd)

---

# **Verso la fine dell'emergenza Covid-19: novità in vista del 31 marzo 2022**

A fronte della campagna vaccinale che ha prodotto una protezione estesa della popolazione italiana, il Governo sta indicando le modalità di uscita dalla gestione emergenziale per affrontare la **gestione del rischio Covid-19 in una forma ordinaria**.

Sul sito del Governo sono disponibili i provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento, che comprendono una graduale riduzione dell'uso del green pass dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

In particolare si sottolinea che il **31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19**.

**Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (anche da tampone) e dal 1° maggio verrà eliminato l'obbligo.**

Fino al 31 dicembre resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

Informazioni più dettagliate sono consultabili al [link sul sito del governo](#).

Si attendono ancora informazioni relative all'eventuale venire meno, in tutto o in parte, degli obblighi previsti nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021, che è stato recepito negli ambienti di lavoro. Non appena possibile daremo le informazioni disponibili.

(SN/bd)